

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

46

(2017)

Giuristi e Stato sociale

TOMO I



GIUFFRÈ EDITORE

GIOVANNI CAZZETTA

PAGINA INTRODUTTIVA

Giuristi e Stato sociale: teorie e progetti, discorsi e pratiche

1. Il termine più utilizzato in connessione con Stato sociale è, oramai da decenni, *crisi*. Il nesso domina i dibattiti sulle trasformazioni e il declino dei modelli di *welfare*, sui rapporti tra diritto europeo e Stato sociale nazionale, è presenza incombente nello scontro frontale che oppone diritto comune del mercato e universalismo dei diritti, riduzionismi del pensiero neoliberale e tensione a oltrepassare la dipendenza dei diritti sociali dallo Stato. E da decenni la parola *crisi* gioca un ruolo rilevante anche nell'approccio alla storia dello Stato sociale e nelle 'richieste' rivolte alla storia. Origini, evoluzione, espansione, declino o fallimento di teorie, di progetti, di istituzioni, sono tematizzati muovendo dai dilemmi del presente e giungendo ad essi; guardando alla crisi di uno Stato sociale da riformare, da ripensare, da superare, da rilanciare. La crisi del tempo presente è ben diversa dalle crisi di ieri cui lo Stato sociale era chiamato a fornire risposte: sempre più difficile è pretendere dalla storia un passato certo, sicure linee evolutive, indiscutibili passaggi *da... a*, percorsi ascendenti, fatali parabole. Lo sguardo di lungo periodo sui diversi contenuti e sui diversi fondamenti posti a sostegno dello Stato sociale mostra del resto — lo evidenzia bene Michael Stolleis — stratificazioni, incontri, linee di tendenza spesso contraddittorie, ma non un tranquillizzante *telos* evolutivo, un 'provvidenziale' sviluppo storico. Ed è proprio muovendo dalla difficoltà di individuare una sicura linea di demarcazione fra 'un prima' e 'un dopo', fra la preistoria e la storia dello Stato sociale, che Pietro Costa suggerisce che la chiave di lettura della 'governamentalità' e della 'biopolitica' — proposta da Michel Foucault e fin qui non utilizzata

THOMAS CASADEI

OLTRE LO STATO SOCIALE? IL DIBATTITO DI LUNGA DURATA SUL 'REDDITO DI CITTADINANZA'

1. Un groviglio semantico (una necessaria premessa). — 2. 'Preistoria': le radici di un'idea e i suoi profili teorico-filosofici. — 2.1. Thomas Paine e il *pedigree* inglese della proposta. — 2.2. Nel cuore dell'Ottocento: Charles Fourier e un « minimo di sussistenza abbondante » (l'utopia del lavoro piacevole nel contesto francese). — 2.3. Nei primi del Novecento: le proposte laburiste e l'idea di un « reddito modesto » in Bertrand Russell. — 3. 'Storia': il ruolo della scienza economica, tra orizzonte socialista, matrici keynesiane e curvature liberiste (nel segno dei Premi Nobel). — 3.1. Dalla crisi degli Anni Trenta alla crisi degli Anni Settanta: da Oskar Lange a James Meade (e oltre). — 3.2. La svolta liberista contro il *welfare state*: Milton Friedman, la Scuola di Chicago e l'imposta negativa. — 4. Il 'presente': reddito di cittadinanza *vs* diritti sociali? — 4.1. Dal « Collectif Fourier » al paradosso del surfista di Malibù: le argomentazioni di Philippe Van Parijs. — 4.2. Anthony B. Atkinson e la proposta di un *basic income* parziale: il reddito di partecipazione. — 4.3. 'Ridare linfa' ai diritti sociali.

1. *Un groviglio semantico (una necessaria premessa).*

Il 'reddito di cittadinanza', come si segnala nella letteratura più avvertita ed equilibrata, si presenta non tanto come un « concetto definito » quanto piuttosto come un'« area di discussione » che incrocia diverse discipline: dalla filosofia alla sociologia, dall'economia alla scienza politica fino ad arrivare a ricomprendere, ma la cosa è più rara, il mondo del diritto ⁽¹⁾.

(1) C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 30. Per un quadro dell'ampia letteratura sul reddito di cittadinanza, a partire da quella più risalente, sia consentito rinviare a Th. CASADEI, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze, Firenze University Press, 2012, cap. III. Con riferimento al solo contesto italiano, oltre al testo di Tripodina, cfr. G. BRONZINI, *Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e l'Europa*, Torino, Gruppo Abele, 2011; G. PISANI, *Le ragioni del reddito di esistenza*

A tale espressione si ricorre effettivamente senza troppa attenzione per i profili definitori, in maniera ormai frequente nel dibattito pubblico, nonché in ambito politico e istituzionale, per indicare una misura di intervento di natura sociale rispetto a questioni che attengono *eguaglianza/diseguaglianza*, *benessere/povertà*, *inclusione/esclusione*, nonché per tratteggiare un'idea di *società* e, al contempo, di *Stato*. In tempi più recenti si è poi fatto frequente il richiamo ad una dimensione internazionale che travalica i confini stessi della statualità e della cittadinanza nazionale.

Molteplici sono le espressioni che vengono adottate e molteplici le versioni che tale concetto conosce: reddito di base (*basic income*), reddito minimo garantito, reddito minimo universale, reddito minimo di inserimento, reddito minimo di attivazione, reddito di autonomia, reddito di autodeterminazione, reddito sociale minimo, reddito di partecipazione (*active basic income*), reddito di esistenza (universale), reddito di dignità, reddito di inclusione, reddito demografico, *demogrant*, *tax-benefit*, sussidio unico di disoccupazione, dividendo sociale, dividendo collettivo, imposta negativa sul reddito, quota proprietaria di cittadinanza o, ancora, buono di stato, salario minimo, salario sociale, salario del cittadino, salario di cittadinanza, salario di ingresso, minimo vitale, assegno universale ⁽²⁾.

Entro questa pluralità, molteplici divengono anche i profili di *ricostruzione genealogica* e diversi gli autori assunti come progenitori o capostipiti: da Thomas Paine a Charles Fourier, da Bertrand Russell a Dennis Milner, da Oskar Lange a James Meade fino a Milton Friedman, nonché come sostenitori di primo piano: da Philippe Van Parijs ad Anthony Atkinson, da Bruce Ackerman a

universale, Verona, Ombre corte, 2014; G. PERAZZOLI, *Contro la miseria. Viaggio nell'Europa del nuovo welfare*, Roma-Bari, Laterza, 2014. Si vedano anche le osservazioni svolte da S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 232-249.

⁽²⁾ Per orientarsi nell'articolatissimo dibattito degli ultimi anni risultano particolarmente utili G. TOSO, *Reddito di cittadinanza. O reddito minimo?*, Bologna, il Mulino, 2016 e E. GRANAGLIA, M. BOLZONI, *Il reddito di base*, Roma, Ediesse, 2016. Per un quadro delle diverse denominazioni si veda anche, tra gli altri, Ph. VAN PARIJS, *Competing Justifications of Basic Income*, in *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*, edited by Id., London, Verso, 1992, p. 3.

pensatrici femministe come Carole Pateman ⁽³⁾, solo per citarne alcuni.

Nelle diverse epoche storiche, la discussione sul reddito di cittadinanza si interseca con le teorizzazioni relative allo *Stato sociale* — con riferimento alla sua genesi e al suo sviluppo ⁽⁴⁾, ma anche con riferimento alle sue possibili involuzioni e storture, alla sua crisi ⁽⁵⁾ — nonché con la configurazione stessa della *cittadinanza* e dei *diritti sociali*.

Caratterizzato da un dibattito certamente di *longue durée*, scandito in fasi che in questa sede si cercherà di ricostruire — adottando un criterio distintivo, di natura teorica, ossia *universalità/incondizionatezza vs selettività/condizionatezza* ⁽⁶⁾ — il reddito di cittadinanza costituisce, oggi, un'opzione strategica che sta riscuotendo crescente attenzione fra studiosi ed esponenti del mondo politico ⁽⁷⁾. Anche se ancora oscilla tra la caratterizzazione come

(3) Lungo quest'asse pare significativa la centralità assunta dal 'reddito di auto-determinazione' all'interno della ampia mobilitazione globale femminista dell'otto marzo 2017; sul punto si veda: *Non un reddito di meno. Reddito di base per l'autodeterminazione*, « QR — Quaderni per il Reddito », marzo 2017, 6 (numero speciale in occasione dello sciopero generale delle donne: 8 marzo 2017): http://www.bin-italia.org/wp-content/uploads/2017/03/QRspecial_8marzo_2017_compressed-1.pdf. Ringrazio Anna Simone per questa indicazione.

(4) Cfr. *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo*, a cura di C. De Boni, 3 voll., Firenze, Firenze University Press, 2007-2009; G. RITTER, *Storia dello stato sociale* (1989), Roma-Bari, Laterza, 1999, 2011³; A. RAPINI, *Lo Stato sociale*, Bologna, Archetipolibri, 2010; F. CONTI, G. SILEI, *Breve storia dello Stato sociale*, Roma, Carocci, 2013².

(5) Per una sintetica ma esaustiva mappa delle diverse critiche allo Stato sociale rinvio a L. BACCELLI, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State: una prospettiva critica sul reddito minimo garantito*, in *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, a cura di Gf. Zanetti, Roma, Carocci, 2003, pp. 77-91, in part. pp. 81-82.

(6) Traggo questo criterio fondamentale da TOSO, *Reddito di cittadinanza*, cit., in part. pp. 14-17.

(7) Anche se al momento il reddito di cittadinanza esiste solamente in Alaska (dal 1976), in collegamento con le rendite petrolifere, è un fatto che negli ultimi anni esso è entrato prepotentemente nelle agende politiche di numerosi Paesi: basti pensare al caso emblematico del referendum svizzero del 5 giugno 2016 con il quale si proponeva l'introduzione di un reddito di base incondizionato per tutti. Per un'analisi degli esiti (hanno prevalso i No con il 78%) e delle prospettive aperte dalla consultazione si veda: *Thank You Switzerland: dopo il Referendum sul reddito di base in Svizzera*, in « QR —

« simpatica idea di un pugno di originali » e la convinzione che sia uno strumento chiave per la costruzione — entro una logica ‘post-lavorista’ — di un nuovo regime sociale che, rispettando la sfera del mercato, allo stesso tempo tuteli la libertà e l’eguaglianza per gli individui, esso ha indubbiamente acquisito, specie a partire dalla grande crisi del 2008, una rilevante centralità nelle discussioni intorno agli strumenti di riorganizzazione degli assetti attuali dello Stato sociale o, d’altro canto, al suo definitivo superamento.

Secondo molti dei suoi sostenitori, il reddito di cittadinanza rappresenta una proposta di intervento economico generalizzato ed egualitario (ovvero non discriminante) che concorrerebbe a definire, al pari della cittadinanza giuridica, una più piena cittadinanza economica e sociale ⁽⁸⁾. Sotto questo profilo, esso rappresenterebbe uno schema normativo in cui l’assicurazione di un reddito a tutti i cittadini garantirebbe, da un lato, uno standard di vita accettabile e, dall’altro, la possibilità di ordinare le proprie preferenze nei consumi e negli stili di vita entro una società capitalistica ⁽⁹⁾.

Diverse sono tuttavia, come si accennava, le argomentazioni addotte a sostegno di tale strumento ed è dunque utile ricostruirne la forma nel corso del tempo per vagliare poi criticamente implicazioni ed effetti della sua introduzione.

Quaderni per il Reddito», agosto 2016, 5: http://www.bin-italia.org/wp-content/uploads/2016/08/QR5_reddito_svizzera_compressed-1.pdf.

⁽⁸⁾ Secondo la definizione usata dal *Basic Income European Network*, sorto nel 1986 e divenuto nel 2004 *Basic Income Earth Network*, il *basic income* è un reddito corrisposto a tutti su base individuale e in modo incondizionato, cioè a prescindere da verifiche del livello di ricchezza e di occupazione.

⁽⁹⁾ Per un quadro d’insieme — che rinvia ai contributi dei principali protagonisti del dibattito più recente in materia (da Bruce Ackerman e Anne Alstott a Philippe Van Parijs fino a Carole Pateman, solo per citarne alcuni) — si veda *Redesigning Distribution. Basic Income and Stakeholder Grants as Cornerstones for an Egalitarian Capitalism*, edited and introduced by E.O. Wrights, London, Verso, 2006 (in cui numerosi sono i rimandi a Tom Paine: pp. 5, 6, 104, 120, 122, 199, 200); Y. VANDERBORGHT, Ph. VAN PARIJS, *L’allocation universelle*, Paris, La Découverte, 2005. Nella letteratura italiana, si vedano, oltre ai testi citati in precedenza, C. DEL BÒ, *Un reddito per tutti: un’introduzione al basic income*, Como, Ibis, 2004, e, entro una più ampia disamina della « democrazia sociale », L. FERRAJOLI, *Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 392-432, in part. pp. 404-408.

2. 'Preistoria': le radici di un'idea e i suoi profili teorico-filosofici.

Il discorso attorno ad un'idea che possa in qualche modo prefigurare il reddito di cittadinanza ha, ad avviso di molti interpreti, radici antiche. Se c'è chi le fa risalire ad un celebre passo di Thomas More ⁽¹⁰⁾; c'è addirittura chi le riporta all'antica Grecia e « al primo affiorare di esperienze democratiche » ⁽¹¹⁾.

Tuttavia è in epoca moderna, e nel fuoco delle rivoluzioni democratiche, che si ridefiniscono i contorni della cittadinanza e che si esplicita una prima formulazione del *basic income*: ciò avviene con Thomas Paine (1737-1809) ⁽¹²⁾. L'idea di Paine è imperniata su un *diritto al risarcimento* per l'appropriazione originaria che si può far risalire a Gerard Winstanley e al movimento dei *diggers* ⁽¹³⁾ e che si ritroverà, anche se con formulazioni peculiari, dapprima all'interno del socialismo utopistico di Charles Fourier e poi in seno ad alcuni settori del socialismo britannico.

2.1. Thomas Paine e il pedigree inglese della proposta.

Numerosi sono stati gli studiosi che hanno individuato in Paine un precursore o addirittura il primo teorico del concetto di reddito di cittadinanza, facendo esplicito riferimento in particolare ad *Agrarian Justice* (1797) ⁽¹⁴⁾. In quest'opera il rivoluzionario di

⁽¹⁰⁾ TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa*, cit., pp. 19-20.

⁽¹¹⁾ BRONZINI, *Il reddito di cittadinanza*, cit., pp. 25-26.

⁽¹²⁾ Per una trattazione della questione della cittadinanza a partire dalla riflessione di Paine sia consentito rinviare a Th. CASADEI, *Questioni di cittadinanza in un "eclettico meticcio politico": Tom Paine (1736-1807)*, in *Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, a cura di M. Aglietti, C. Calabrò, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 94-108.

⁽¹³⁾ Ad avviso dello storico del socialismo G.D.H. Cole, a Paine andrebbe pertanto il merito di aver presentato agli inglesi, nella seconda parte dei *Rights of Man*, « il primo vero programma sociale proposto in nome del popolo dal tempo di Winstanley e dei Diggers » (G.D.H. COLE, *Storia del pensiero socialista*, vol. I: *I precursori. 1789-1850* (1953), Bari, Laterza, 1967, p. 26). Un collegamento tra Winstanley e Paine, a partire dall'idea di « piano di assistenza », è istituito anche da G. SCHIAVONE, *Gerrard Winstanley*, in *L'utopia nella storia: la rivoluzione inglese*, a cura di A. Colombo, G. Schiavone, Bari, Dedalo, 1992, pp. 133-159, p. 158.

⁽¹⁴⁾ Si vedano, al riguardo, VAN PARIJS, *Competing Justifications of Basic Income*, cit., pp. 3-43; ID., *Oltre la solidarietà. I fondamenti etici dello Stato sociale e del suo*

origini inglesi affronta il nodo della proprietà e la questione della legittimità della proprietà privata, in particolare terriera: era, questo, un tema cruciale dibattuto all'epoca anche in relazione alle rivendicazioni democratiche e popolari.

Paine, a questo proposito, suggerì la natura incondizionata di un reddito di cittadinanza a partire dal terreno dei diritti. Il suo piano consisteva in due punti fondamentali: *a*) la creazione di un fondo comune nazionale con cui assegnare ad ogni persona, al compimento dei ventun anni, una somma *una tantum* di denaro, come forma di parziale compenso e indennizzo per la perdita della sua eredità naturale (l'unica eredità accettabile per Paine) a causa dell'introduzione della proprietà fondiaria; *b*) il pagamento di una somma costante ad ogni persona dall'età di cinquanta anni in avanti.

Diritti e risorse, nella logica painiana, andavano distribuiti secondo uno schema di compensazione volto a rendere la società più equa.

La fecondità della teorizzazione di Paine è evidente nel dibattito odierno intorno alle misure redistributive volte ad una riforma del *welfare* a partire da una logica di indennizzo che si traduce in distribuzione di quote di denaro: significativo è, a questo proposito, il richiamo diretto a Paine nell'ambito dell'articolata discussione sul *basic income* ma anche il fatto che il suo nome sia associato all'idea di una « quota proprietaria di cittadinanza » ⁽¹⁵⁾.

Differenziate sono, tuttavia, le valutazioni dei teorici e degli interpreti contemporanei.

Van Parijs, uno dei maggiori sostenitori del *basic income*, ha

superamento (1992), in *Redditi per tutti. Un'utopia concreta per l'era globale*, a cura di BIEN Italia, Roma, Manifestolibri, 2009, pp. 187-203, in part. pp. 195-198. In Id., *Il basic income e i due dilemmi del Welfare State*, in « Filosofia e Questioni Pubbliche », 2000, 2, pp. 17-48, si definisce Paine « precursore del basic income » (p. 22). Analogamente: *The Origins of Left-Libertarianism. An Anthology of Historical Writings*, P. Vallentyne, H. Steiner (eds.), vol. 1, Basingstoke, Palgrave, 2000, pp. 7, 9-10. Frequenti sono pure le citazioni tratte da Paine in *La democrazia del reddito universale*, Roma, Manifestolibri, 1997.

⁽¹⁵⁾ Sui tratti precipui, sulle analogie e sulle differenze tra *basic income* e « quota proprietaria di cittadinanza », entro un'ampia trattazione del tema dell'egualianza, si veda E. SOMAINI, *Uguaglianza. Teorie, politiche, problemi*, Roma, Donzelli, 2002, pp. 453-501.

presentato le idee di Paine come un felice tentativo di combinare la difesa delle libertà individuali con una più equa distribuzione delle risorse, perché ognuno possa godere del mondo in piena libertà, stimolando un nuovo approccio liberale, all'insegna dell'egalitarismo, ai problemi della società di mercato.

Secondo Adrian Little ⁽¹⁶⁾, d'altra parte, Paine pareva più interessato alla compensazione di chi era emarginato che a un cambiamento del sistema e all'eliminazione della proprietà; le sue proposte esprimevano dunque, più che una prospettiva di riscatto e di emancipazione — attraverso una effettiva cittadinanza sociale —, un rimedio, del tutto parziale, di tipo assistenzialistico.

Paine, in effetti, non contestò mai l'economia di mercato, anzi ne esaltò sempre le potenzialità positive, secondo una visione progressiva e comunque ottimistica. Egli propose una forma di giustizia compensativa che non poteva condurre ad un'eguaglianza assoluta e all'abolizione della proprietà privata; il suo tentativo era volto, entro una prospettiva di liberalismo radicale, ad 'umanizzare' il sistema di mercato.

Nonostante alcuni limiti d'analisi della società di mercato capitalistica (non comprese fino in fondo le dinamiche del lavoro salariato entro la nuova realtà della fabbrica) e un'elaborazione ancora embrionale, Paine ha prefigurato — al di là delle diverse interpretazioni — una serie di strumenti affini, ma non del tutto omologabili (soprattutto se si presta attenzione alle modalità di attuazione pratica): un set di « principi di giustizia » entro una teoria dell'equità (un approccio che si ritrova nelle teorizzazioni di John Rawls); una « quota proprietaria di cittadinanza » consistente nel pagamento ad ogni cittadino di una somma in conto capitale (la prospettiva elaborata da Ackerman); una forma di « reddito minimo garantito » (*basic income*) prescindendo da qualsiasi condizione che non sia quella della cittadinanza (secondo l'interpretazione di Van Parijs). Si tratta di strumenti che, riproponendosi oggi al centro del dibattito in materia di *welfare*, attestano almeno due elementi di interesse: la vitalità della riflessione painiana sui temi della giustizia sociale e, in particolare, della richiesta di istituzionalizzare gli obbli-

(16) A. LITTLE, *The Politics of Compensation. Tom Paine's Agrarian Justice and Liberal Egalitarianism*, in « Contemporary Politics », 1 (1999), pp. 63-73, p. 66.

ghi del governo verso i bisogni degli individui (frutto di una concezione dello Stato poggianti su un ideale di obbligazione sociale); e, più in generale, quanto, anche in materia di *welfare*, un'argomentazione basata normativamente su criteri di equità possa travalicare i contesti di elaborazione e continuare a proporsi come possibile soluzione di problemi concreti ⁽¹⁷⁾.

Se la proposta di Paine è formulata *prima* dell'effettiva consacrazione del *lavoro come diritto*, quella di Charles Fourier (1772-1837), solo per fare un esempio all'interno dell'articolata prospettiva del socialismo utopistico ⁽¹⁸⁾, si colloca nel pieno del confronto su questo aspetto cruciale per la configurazione degli assetti statuali e per la dinamica sociale che ad essi si connette.

2.2. *Nel cuore dell'Ottocento: Charles Fourier e un « minimo di sussistenza abbondante » (l'utopia del lavoro piacevole nel contesto francese ⁽¹⁹⁾).*

L'argomentazione di Fourier, riecheggiando motivi painiani, si

⁽¹⁷⁾ Tra i contributi che propongono una 'riattualizzazione' di Paine attraverso il *basic income*, e un rilancio del suo pensiero in chiave politica, si veda anche S. QUILLEY, *What's Left? Citizen's Income and Thomas Paine (1737-1809)*, in « Citizen's Income Bulletin », 17 (1994), pp. 2-4. Cfr. G. CLAEYS, *Thomas Paine. Social and Political Thought*, Boston, Unwin Hyman, 1988 pp. 95-96, 99-100. Un'ulteriore conferma della presenza delle tesi di Paine nel dibattito odierno sulle questioni di *welfare* è offerta anche in M. COUSIN, *European Welfare States: Comparative Perspectives*, London, Sage Publications, 2005, p. 79 e p. 223 (proprio con specifico riferimento a *Agrarian Justice* e all'embrionale teorizzazione del *basic income*).

⁽¹⁸⁾ Sotto questo profilo, altri autori che potrebbero essere presi in esame, come suggerisce TRIPODINA (*Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa*, cit., p. 46 in nota), sono, in Inghilterra, William Cobbett (1763-1835) e George Julius Poulett Scrope (1797-1876) (cfr. TH.A. HORNE, *Welfare Rights as Property Rights*, in *Responsibility, Rights and Welfare. The Theory of the Welfare State*, edited by J.D. Moon, Boulder & London, Westview Press, 1988, pp. 107-132), in Francia, Jean Baptiste André Godin (1817-1888), in Belgio, Joseph Carlier (1816-1896). Per quest'ultimo, « il diritto alla proprietà della terra rappresenta il fondamento di un diritto incondizionato al reddito garantito » (il richiamo è a J. CHARLIER, *Solution du problème social ou constitution humanitaire*, Bruxelles, Tous les libraires du royaume, 1848).

⁽¹⁹⁾ Per un quadro d'insieme di tale contesto: C. DE BONI, *Alla ricerca dello Stato sociale: politica ed economia nel pensiero francese della prima metà dell'Ottocento*, Padova, Cedam, 1999. Più in particolare: E. ANTONETTI, *Le vie dell'intervento dello stato:*

basa sull'assunto che la violazione del diritto di ognuno a cacciare, pescare e allevare bestiame sul terreno comune comporta il fatto che la civiltà è in debito di mezzi di sussistenza nei confronti di tutti coloro che non sono in grado di provvedere da soli alle proprie necessità essenziali ⁽²⁰⁾.

Come è stato ben illustrato in uno studio recente di Laura Tundo ⁽²¹⁾, l'idea che Fourier elabora è

quella di assicurare alla popolazione una misura — che egli chiama *minimum* — indirizzata a dare concretezza al diritto al lavoro. Il *minimum* si presenta anzitutto come un provvedimento di natura risarcitoria che la società riconosce ai suoi associati, un equivalente dei diritti originari ormai perduti: 'dovuto in compensazione dei sette diritti naturali' goduti dall'uomo delle origini e dei quali i civilizzati sono stati spogliati, ed è 'inseparabile dalla condizione dell'attrazione industriale'. Ma acquista rapidamente un ruolo originale diventando una modalità proporzionale, 'garantita e graduata', ordinata a rendere possibile il fine generale del lavoro di tutti: la sua forma di base è 'un anticipo rimborsabile fatto a ciascun socio povero' ⁽²²⁾.

La fondazione, la motivazione e il fulcro argomentativo con cui il provvedimento del *minimum* è proposto sono i medesimi adoperati da Fourier per sostenere il *diritto* al lavoro. Al punto che sembra

il diritto al lavoro. Le teorizzazioni dei diritti sociali in Francia tra Luigi Filippo e la Seconda Repubblica, in DE BONI, *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo*, cit., vol. I, pp. 117-153, in part. pp. 119-122. Della stessa autrice si veda anche: *Il lavoro tra necessità e diritto: il dibattito sociale nella Francia tra due rivoluzioni, 1830-1848*, Milano, FrancoAngeli, 2004.

⁽²⁰⁾ Cfr. C. FOURIER, *La Fausse industrie*, Paris, Bossange pér, 1836. Come osserva Tripodina, l'idea di un diritto al valore della terra uguale per tutti appare, entro contesti ideologici diversi, anche negli scritti di Herbert Spencer (1820-1903) sulla riforma agraria, nella difesa della tassa unica di Henry George (1839-1897) e dei 'georgisti', e ancora negli scritti giuridici di Léon Walras (1834-1910), « uno dei padri fondatori delle scienze economiche e matematiche » (TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa*, cit., p. 46 in nota).

⁽²¹⁾ L. TUNDO, *Lavoro e minimum nell'utopia di Fourier: la prima idea di salario d'ingresso*, in « Notizie di Politeia », 2 (2017), 126, pp. 152-164.

⁽²²⁾ Le citazioni da Fourier sono tratte dalle *Œuvres Complètes*, 12 voll., Paris, Anthropos, 1966-68, rispettivamente dal vol. II, p. 64 e dal vol. VI, pp. 339, 353. In una riflessione della *Théorie de l'unité universelle*, una delle più corpose opere fourieriane, si trova anche una connotazione più assistenzialistica del provvedimento, definito « le premier préservatif du mal », la prima misura adeguata a prevenire la caduta dei lavoratori associati o societari in condizione di miseria, volta ad « assicurare al popolo il lavoro in caso di salute, e di soccorso, un *minimum* sociale, in caso di malattia » (ivi, vol. III, p. 276).

possibile definire il *minimum* un indiretto equivalente del diritto al lavoro, una misura che, in condizioni specifiche, rende quello concreto e praticabile.

Tre sono le condizioni indispensabili, indicate da Fourier, per assicurare il *minimum* alla popolazione: organizzare e rendere attivo « un régime d'attraction industriel »; offrire a ciascuno la possibilità/garanzia del lavoro come equivalente dei « diritti naturali »; associare « gli interessi del popolo a quelli dei grandi », ovvero far convergere l'interesse di ricchi e poveri senza escludere alcuno dall'impresa associativa. Egli stabilisce una stretta relazione fra il *minimum* e il *libéralisme* (« Il liberalismo non può isolarsi dal minimum proporzionale »); fra il *minimum* e la *liberté* (« Senza il minimum [la libertà] sfocia nei sette flagelli limbici, nell'egoismo generale e nella doppiezza dell'azione sociale »); nonché fra il *minimum* e lo spirito liberale in genere (« La bussola dello spirito liberale è la garanzia del minimum proporzionale puntellata dall'attrazione industriale ») ⁽²³⁾.

Si tratta di una misura risarcitoria, di garanzia e di assistenza, direttamente rivolta a recuperare al lavoro produttivo la fascia di popolazione emarginata, considerata implementabile entro il modello sociale fondato sull'*attraction industrielle* e sul *mécanisme sociétaire*, al di fuori dei quali sortirebbe effetti indesiderati come la *fainéantise* ⁽²⁴⁾. Entro un'ottica di integrazione, il *minimum* ha il profilo di un'intuizione originale finalizzata a dare concreta fruizione a quel 'diritto al lavoro' che la « Civiltà », mutuando un'espressione fourieriana, non ha ancora formulato né può garantire.

Riassumendo, dunque, secondo Fourier, il *minimum* è:

a) un prezioso veicolo di implementazione del diritto al lavoro e copre, nella forma dell'anticipo, il costo di inserimento nell'associazione, dove ciascun lavoratore entra con una o più quote di « capitale iniziale »;

b) ciò che consente un pieno ed effettivo esercizio della libertà personale. Che qui è intesa sia negativamente, come assenza di impedimenti materiali al suo esercizio, la povertà anzitutto; sia positivamente, come attivazione di possibilità.

⁽²³⁾ Ivi, vol. III, pp. 350, 394.

⁽²⁴⁾ Ivi, vol. I, p. 24; vol. VI, pp. 3, 10.

In tutti e due i casi il *minimum* e il suo legame con il lavoro diventano condizione di *effettività* della libertà personale.

Oltre all'allievo Victor Considerant (1808-1893) nel contesto francese ⁽²⁵⁾, anche in altri paesi europei non mancano gli estimatori di Fourier che ne sviluppano alcune delle principali intuizioni. Fra questi Joseph Charlier ⁽²⁶⁾, avvocato a Bruxelles, approfondisce lo studio della dottrina, e restando molto vicino alla proposta originaria, vede nel primitivo e universale diritto al possesso della terra il fondamento di un diritto al reddito necessario per vivere, un *revenu garanti*, ridenominato in seguito *dividendo territoriale*, del quale accentua la valenza di diritto incondizionato rispetto a quella di assistenza. Negli stessi anni '40-'50 dell'Ottocento l'idea del *minimum* sollecita l'interesse di John Stuart Mill, « il quale apprezza il rigore metodologico di Fourier nel dettagliare le proposte e nel controbattere le obiezioni, e più di un contenuto del suo progetto, a partire dalla lucida analisi della condizione femminile e delle cause storico-culturali della subordinazione sociale e politica di quel sesso » ⁽²⁷⁾.

Sarà J.-B. André Godin a interpretare « con una certa libertà il *minimum* entro la prassi del *Familistère de Guise*, accentuandone il

⁽²⁵⁾ Considerant, allievo fra i più attivi, guida l'École Sociétaire e s'impegna, con la rivista « La Phalange » e con una serie di scritti e di conferenze, in un'intensa opera di divulgazione delle tesi di Fourier. Riguardo al *minimum*, Considerant osserva: « Condizione *sine qua non* per la legittimità della Proprietà è dunque che la Società riconosca al Proletario il diritto al lavoro e che gli assicuri almeno gli stessi mezzi di sostentamento, per l'esercizio di una data attività, che questo esercizio gli avrebbe potuto procurare nello Stato primitivo » (TUNDO, *Lavoro e minimum nell'utopia di Fourier*, cit.). Su Considerant: J. BEECHER, *Victor Considerant and the Rise and Fall of French Romantic Socialism*, Berkeley, University of California Press, 2001.

⁽²⁶⁾ J. CHARLIER, *Solution du problème social ou constitution humanitaire, basée sur la loi naturelle et précédée de l'exposé des motifs*, Bruxelles, Greuse, 1848.

⁽²⁷⁾ Nella seconda edizione del suo *Principles of Political Economy*, Mill si riferisce, nel concetto e nella terminologia, alla misura del *minimum* facendone già a metà Ottocento un principio di politica economica. Rileva l'appassionata condanna di una civiltà costruita sull'oppressione delle donne P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999-2001, vol. III, p. 373, il quale segnala, su questo punto, la vicinanza tra il filosofo francese e Mill, un aspetto ben evidente nell'opera di Anna Maria Mozzoni.

carattere assistenziale e previdenziale » ⁽²⁸⁾: l'impresa si fa carico dei costi necessari « all'educazione e all'istruzione dell'infanzia, al sostegno degli orfani e alla pensione degli invalidi » ⁽²⁹⁾. Si mette così « in atto un modello di previdenza cui concorrono in modo paritario i versamenti dell'impresa e quelli delle quote trattenute sul salario familiare. Con i relativi fondi, amministrati da appositi *comités*, il *Familistère* garantisce un accurato servizio medico, l'indennità di malattia più un sostegno ulteriore a chi vive all'esterno dello stabilimento industriale, una pensione di invalidità, l'adozione degli orfani » ⁽³⁰⁾.

L'esperienza di Guise, applicando il principio della solidarietà alla comunità dei lavoratori, anticipa alcune delle acquisizioni del *Welfare* novecentesco, e orienta l'intuizione fourieriana decisamente nella direzione dell'assistenza e della previdenza, anziché in quella di un « reddito incondizionato », a dimostrazione di come le teorizzazioni sul *minimum* possano strutturare, potenzialmente, esperienze istituzionali con caratteristiche anche molto diverse.

2.3. *Nei primi del Novecento: le proposte laburiste e l'idea di un « reddito modesto » in Bertrand Russell.*

Nei primi anni del Novecento il reddito di cittadinanza conosce molteplici formulazioni nel contesto inglese entro diverse configurazioni del socialismo che tendono a distanziarsi dalle intonazioni utopistiche per concretizzarsi in proposte che possano essere attuate non più in esperimenti di piccola scala ma entro la più ampia scala statale.

Si muove in questa direzione, per esempio, Bertrand Russell

⁽²⁸⁾ Fin dal 1843 J.-B. André Godin aderisce all'*École Sociétaire* e finanzia il progetto di Considerant di fondare un Falansterio in Texas, avvia poi nel '46 a Guise una fonderia industriale che si sviluppa rapidamente e nel '59 — sempre a Guise — inizia la costruzione del *Familistère*, ispirato al progetto fourieriano a cui resta legato il suo nome. Il *Familistère* è rimasto attivo per vent'anni e la sua realizzazione, al tempo considerata straordinariamente avanzata, è descritta direttamente da Godin in *La richesse au service du peuple. Le Familistère de Guise*, Paris, Bibliothèque démocratique, 1874 (testo ristampato, con l'aggiunta di illustrazioni, nel 1979 da Guy Durier).

⁽²⁹⁾ Cfr. *ivi*, cap. XXVI, pp. 76-80.

⁽³⁰⁾ TUNDO, *Lavoro e minimum nell'utopia di Fourier*, cit.

(1872-1970). Il suo riferimento ad un reddito di cittadinanza, per quanto piuttosto generico, è inserito in una riflessione più ampia sul modo migliore di organizzare il lavoro coniugando la libertà individuale, che per Russell è sacra, con una maggiore giustizia sociale. Negli anni '10 egli ha esplicite simpatie per il gildismo, nel quale intravede la possibile 'quadratura del cerchio'. Nell'autogoverno d'impresa dovrebbero convergere uguale partecipazione attiva e libertà del lavoro, a differenza dell'impresa nazionalizzata, meta del socialismo statalista, che realizzerebbe semplicemente il passaggio della proprietà dal privato allo Stato senza alterare, come pensava anche il socialista liberale Carlo Rosselli, la natura gerarchica del governo d'impresa ⁽³¹⁾.

Lo spirito libertario spinge Russell, in tensione con la sua posizione radicalmente antistatalista, a ritenere che « un piccolo reddito, sufficiente al necessario per vivere, dovrà essere assicurato a tutti, indipendentemente dal lavoro, e un reddito più alto — tanto più alto quanto lo permetta la quantità complessiva dei beni prodotti — verrà dato a chi vuole impegnarsi in qualche lavoro che la comunità riconosca utile » ⁽³²⁾.

Una prima formulazione esplicita si deve però a Dennis Milner (1892-1956), un quacchero, membro del Labour Party, che con un *pamphlet* scritto insieme alla moglie Mabel elaborò una proposta per un vero e proprio programma incentrato sul reddito di base ⁽³³⁾. La proposta fu discussa da parecchi intellettuali inglesi vicini a G.D.H.

⁽³¹⁾ Cfr., su questi aspetti, C. CALABRÒ, *Liberalismo, democrazia, socialismo: l'itinerario di Carlo Rosselli*, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 58-71, che ringrazio per il dialogo su questi aspetti. Ho potuto mettere a punto la rilevanza di questo snodo sul piano storico-concettuale durante una lezione seminariale da lui coordinata su *Lavoro, reddito, diritti: la questione del 'basic income' in chiave storico-politica*, nell'ambito del corso di Storia del pensiero politico e sociale contemporaneo presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, il 25.11.2015.

⁽³²⁾ E aggiunge che « questa proposta avrebbe il vantaggio di combinare la libertà con la giustizia » (*Road to Freedom: Socialism, Anarchism and Syndicalism*, London, George Allen & Unwin, 1918, pp. 19-20). Cfr. M. NACCI, *Strade per la felicità. Il pensiero politico di Bertrand Russell*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, pp. 149-173.

⁽³³⁾ *Scheme for a State Bonus: A Rational Method of Solving the Social Problem* (1918). Cfr. D. MILNER, *Higher Production by a Bonus on National Output. A Proposal for a Minimum Income for All Varying with National Productivity*, London, Allen & Unwin, 1920.

Cole — al quale si deve, secondo Philippe Van Parijs ⁽³⁴⁾, la prima utilizzazione dell'espressione *basic income* ⁽³⁵⁾ — e nel periodo 1918-1922 fu condivisa nel *milieu* intellettuale laburista prima di essere abbandonata e sostituita da una visione diversa del *Welfare State* imperniata, precipuamente, sul « ruolo sociale dello Stato » ⁽³⁶⁾.

Essa fu condivisa anche da economisti riformisti come Bertram Pickard (1892-1973) ⁽³⁷⁾ e, soprattutto, come James Meade (1907-1995) ⁽³⁸⁾ che più tardi — insieme alla « ribelle di Cambridge » Joan Violet Maurice (1903-1983), moglie di un altro economista: Austin

⁽³⁴⁾ P. VAN PARIJS, *A Short History of Basic Income*: www.basicincome.org. Cfr. M. AVOLETTI, *Basic income: profilo storico e teorie fondative dalle Poor Laws al Basic Income Earth Network*: www.bin-italia.org; C. VERCELLONE, *Reddito di cittadinanza e lavoro sociale*, in *Reddito per tutti*, cit., pp. 141-166, in part. pp. 146-147. Si veda, infine, S. SHAFARMAN, *A Brief History of Basic Income Ideas*: <http://basicincome-europe.org/ubie/brief-history-basic-income-ideas/>.

⁽³⁵⁾ Il riferimento è a G.D.H. COLE, *Principles of Economic Planning*, London, MacMillan & Co., 1935, in cui la tesi fondamentale è che tale istituto supera ogni tipo di selettività e si fonda esclusivamente sulla cittadinanza. Van Parijs è tornato sul legame tra *basic income* e laburismo nel suo *Basic Income and Social Democracy*, in « Social Europe », 11 aprile 2016: <https://www.socialeurope.eu/2016/04/44878/>.

⁽³⁶⁾ Cfr. C. CALABRÒ, *La cittadinanza in Inghilterra da The English Constitution al Welfare State*, in *Cittadinanze*, cit., p. 133; la citazione è tratta da W. BEVERIDGE, *Relazione sull'impiego integrale del lavoro in una società libera*, in ID., *La libertà solidale. Scritti 1942-1945*, a cura di M. Colucci, Roma, Donzelli, 2010, p. 103. Da un'altra angolazione, un'affilata disamina critica del *welfare state* come « politica del capitale vivente », con particolare riguardo al Piano Beveridge e al contesto culturale in cui esso si radica, è sviluppata in M. ESPOSITO, *Politiche di salvezza. Teologia economica e secolarizzazione nel governo del sociale*, Milano-Udine, Mimesis, 2015, pp. 69-83.

⁽³⁷⁾ Amico di Meade, assieme ai coniugi Milner, egli fondò « nel 1919 un'associazione la cui missione era quella di propagandare l'idea del 'bonus statale', una sorta di reddito di base *ante litteram*, da corrispondere ad ogni membro della società in modo del tutto incondizionato. Il bonus statale avrebbe dovuto coprire le spese di sussistenza di ciascuno e sarebbe stato finanziato da imposte commisurate alla capacità contributiva di ognuno » (TOSO, *Reddito di cittadinanza*, cit., pp. 46-47).

⁽³⁸⁾ Cfr. W. VAN TRIER, *Who Framed Social Dividend? A Tale of the Unexpected*, Universitaire Faculteiten Sint Ignatius Antwerpen, Seso, 1989; ID., *State Bonus or Basic Income in the Age of Reconstruction*, Universitaire Faculteiten Sint Ignatius Antwerpen, Seso, report 91/260, 1991; *Proceedings of the Second International Conference on Basic Income*, edited by W. Van Trier, Bien-Birg, London-Antwerp, 1990. Si veda anche E. MORLEY-FLETCHER, *Per una storia dell'idea di minimo sociale*, in « Quaderni della Rivista Trimestrale », 1980-81, 64-66, pp. 298-321.

Robinson (1897-1993) — ne articolerà la specifica versione del *dividendo sociale*.

Siamo giunti così ad uno snodo chiave mediante il quale dalle teorizzazioni prevalentemente teorico-filosofiche si passa ad un'articolazione in chiave economica del reddito di cittadinanza; sollecitando precise intenzionalità politiche, essa verrà veicolata all'interno di ideologie divergenti come il keynesismo e il liberismo, continuando a costituire un nodo irrisolto nell'alveo delle prospettive socialiste che si cimentano con la dimensione giuridico-istituzionale.

3. *'Storia': il ruolo della scienza economica, tra orizzonte socialista, matrici keynesiane e curvature liberiste (nel segno dei Premi Nobel).*

Durante la grande crisi degli anni Trenta, è soprattutto entro una visione che mira a coniugare prospettiva socialista e principio della libertà che il reddito di cittadinanza conosce sul piano della teorizzazione economica una particolare attenzione. Successivamente, a partire dagli anni Settanta e dopo la fase di pieno sviluppo del *Welfare State*, mediante l'idea dell'imposta negativa, esso tornerà, come un fiume carsico, sulla scena, questa volta coniugato con un impianto ideologico-politico di tipo liberista.

3.1. *Dalla crisi degli Anni Trenta alla crisi degli Anni Settanta: da Oskar Lange a James Meade (e oltre).*

Negli Stati Uniti è soprattutto Oskar Lange (1904-1965) ad avanzare una proposta articolata nei termini di un reddito universale basato sul riconoscimento « che il capitale e il progresso della produttività sono prodotto della cooperazione sociale, appartengono a tutti e quindi danno diritto ad un *dividendo sociale* per tutti i membri della collettività » ⁽³⁹⁾. La proposta di reddito di cittadinanza è concepita, in questo contesto, come regola distributiva di

⁽³⁹⁾ O. LANGE, *Sulla teoria economica del socialismo* (1938), in *Teoria economica e economia socialista*, a cura di M. Dobb, A.P. Lerner, O. Lange, Roma, Savelli, 1975, pp. 76-83. Cfr. I. NOBILE, *Oltre il lavoro salariato: il reddito di cittadinanza tra utopia e realtà*, in «Crisi e conflitti — periodico on line», 2008: <http://www.humanitech.it/wp-uploads/2008/02/redditicittadinanza.pdf>.

una parte del prodotto sotto forma di rimessa in denaro per tutti. Pre-condizioni di tale politica di quote sociali, risultano essere sia la costruzione di un'economia pianificata sia anche motivazioni cooperative e di matrice solidarista. Essa, generalizzando e sviluppando radicalmente la proposta keynesiana di « socializzazione di una certa ampiezza dell'investimento », venne presentata in opposizione alla « nozione capitalistica-neoliberale di reddito di sussistenza » (il reddito minimo), ma anche come un'alternativa — nel segno di un *altro* movimento operaio — agli allora nascenti sistemi di *Welfare State*, imperniati su strumenti regolativi e di controllo degli instabili e iniqui meccanismi di accumulazione ⁽⁴⁰⁾.

Come è stato osservato ⁽⁴¹⁾, Lange da « marxista eterodosso » si spinge « ben oltre la logica keynesiana (della *Teoria generale*) di un semplice rovesciamento delle tesi neoclassiche sulla disoccupazione 'involontaria' e la capacità d'auto-regolazione del mercato », giacché mette in discussione il rapporto salariale capitalistico ⁽⁴²⁾ nell'ottica della trasformazione dei modi di produzione.

⁽⁴⁰⁾ Questa la lettura interpretativa offerta in VERCELLONE, *Reddito di cittadinanza e lavoro sociale*, cit., pp. 144-147, il quale individua « l'elaborazione teoricamente più articolata del reddito di cittadinanza in Marx », in particolare nei *Grundrisse*, soprattutto nel « Frammento sulle macchine », e nella *Critica del Programma di Gotha* (ivi, pp. 145-146). Analogamente, si vedano A. FUMAGALLI, *Per una nuova interpretazione del basic income*, in *Reddito per tutti*, cit., p. 132, e TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa*, cit., pp. 49-50. Al contrario, Luca Baccelli colloca il reddito di cittadinanza « in una prospettiva radicalmente 'antimarxiana': nella concezione di Marx la produzione non costituiva solo la 'base' della società e l'ambito d'origine delle principali patologie sociali, ma anche il luogo dove si formano e operano i principali attori sociali e nel quale si avviano i processi di 'rivoluzione sociale', secondo la dialettica forze produttive/rapporti di produzione. Le concezioni soggiacenti il RMG [reddito minimo garantito] sembrano implicare un disinteresse o un profondo scetticismo, riguardo alla possibilità di modificare le condizioni date della produzione capitalistica, se non la considerano come la forma 'naturale' dell'economia » (BACCELLI, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State*, cit., pp. 83-84). Ciò sembra preludere — prosegue il ragionamento — a una ulteriore emarginazione del mondo del lavoro dai decisivi conflitti politici, « se non ad una vera e propria *neutralizzazione politica* dei lavoratori in quanto tali » (cfr. ivi).

⁽⁴¹⁾ VERCELLONE, *Reddito di cittadinanza e lavoro sociale*, cit., p. 147.

⁽⁴²⁾ A. FUMAGALLI, *Teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza*, in *La democrazia del reddito universale*, cit., p. 58. Cfr. P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, *Reddito minimo e reddito garantito: morte e resurrezione di un dibattito*, in *Tute bianche. Disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza*, a cura di A. Fumagalli, M. Lazzarato, Roma, DeriveApprodi, 1999, pp. 146-147.

Nello stesso lasso di tempo, una complessa articolazione del dividendo sociale si trova poi, come anticipato, in Joan Robinson e in James Meade, entrambi appartenenti a quel 'Circolo di Cambridge' che avrebbe contribuito a determinare la rivoluzione culturale di cui la *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta* di John Maynard Keynes costituisce il manifesto.

Nell'*Introduzione* alla sua *Teoria dell'occupazione* pubblicata nel 1937, Robinson illustra con molta chiarezza la proposta del dividendo sociale come alternativa ad un assetto di *welfare* incentrato sui pubblici servizi:

Alle mentalità convenzionali questo progetto sembra oltremodo fantastico per essere preso sul serio, e i suoi promotori gli hanno reso un pessimo servizio, sostenendolo con argomenti eccessivamente complicati e scarsamente persuasivi. Ma esso tuttavia si raccomanda da sé al senso comune. Se c'è disoccupazione da una parte, e bisogni insoddisfatti dall'altra, perché non potrebbero eliminarsi vicendevolmente, col semplice accorgimento di fornire a coloro che lo desiderano la possibilità di acquistare i prodotti dei lavoratori che altrimenti resterebbero disoccupati?

Come funzionerebbe un tale meccanismo? In pratica [...] produrrebbe il desiderato effetto di espandere il consumo, e perciò l'occupazione, nella stessa maniera di un ordinario deficit di bilancio. Le sterline settimanali supplementari verrebbero spese, in tutto o in parte, in alimenti, vestiti e divertimenti, il commercio prospererebbe, i prezzi salirebbero e la disoccupazione diminuirebbe. Oltre a ciò, l'incremento cumulativo nello sforzo di moneta, comporterebbe una discesa del tasso di interesse (sempre che il panico venisse evitato) e, incoraggiando l'investimento, si darebbe un ulteriore stimolo all'attività economica ⁽⁴³⁾.

Si tratta di una proposta di « corresponsione incondizionata e universale » di reddito di base — non a caso approfondita in quegli stessi anni da Juliet Rhys-Williams (1898-1964) membro del Partito liberale inglese (e in seguito del Partito conservatore), nonché della Commissione Beveridge ⁽⁴⁴⁾ — *alternativo* a quel Rapporto Beve-

⁽⁴³⁾ Traggo la citazione da TOSO, *Reddito di cittadinanza*, cit., pp. 47-48.

⁽⁴⁴⁾ J. RHYNS-WILLIAMS, *Something to Look Forward To: a Suggestion for a New Social Contract*, London, Macdonald, 1943. La sua proposta è quella di un *Basic Income* nella forma di una *negative income tax*: sul punto si veda T. FITZPATRICK, *Freedom and Security: An Introduction to the Basic Income Debate*, New York, St. Martin's Press, 1999, p. 42. Cfr. anche GRANAGLIA, BOLZONI, *Il reddito di base*, cit., p. 38, le quali non mancano di osservare come la scrittrice mutò poi posizione a favore di un reddito condizionato al lavoro (dunque nella versione di un « reddito minimo garantito »).

ridge che ha ispirato la riorganizzazione dello Stato sociale inglese nel secondo dopoguerra e di fatto conformato, sulla scia di Richard Titmuss (1907-1973) e Thomas Marshall (1893-1981), una specifica « antropologia giuridica ».

L'autore che in questo periodo ha maggiormente associato il proprio nome al *dividendo sociale* è tuttavia il Premio Nobel per l'Economia (nel 1977, insieme a Bertil Ohlin ⁽⁴⁵⁾) Meade, già membro della sezione economica della Società delle Nazioni, prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, e poi docente alla London School of Economics e all'Università di Cambridge ⁽⁴⁶⁾.

La proposta è anche in questo caso molto semplice, nella sua radicalità: tutti dovrebbero ricevere mensilmente un trasferimento monetario di pari ammontare e graduato sulla base dell'età, non sottoposto a tassazione e sostitutivo delle prestazioni previdenziali e assistenziali vigenti, mentre i redditi di natura diversa al dividendo sociale dovrebbero essere tassati in base a un rinnovato sistema tendenzialmente proporzionale e senza sgravi d'imposta (deduzioni del reddito complessivo e/o detrazioni dall'imposta) ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁵⁾ « Per i contributi pionieristici alla teoria del commercio internazionale e dei movimenti internazionali di capitali ».

⁽⁴⁶⁾ Come precisa Toso, già nel 1935 Meade, nell'ambito di un documento programmatico preparato per il Partito laburista inglese, « aveva ipotizzato l'introduzione di un dividendo sociale, coperto con imposte, come strumento di contrasto della povertà a sostegno della domanda aggregata ». La proposta è presente nella sua *An Introduction to Economic Analysis and Policy* (1936) e poi riproposta in numerose occasioni: nel libro *Planning and the Price Mechanism: The Liberal-Socialist Solution* del 1948 (in cui si discute anche la proposta di Rhys-Williams), nella *Sidney Ball Lecture* del 1972, pubblicata negli *Oxford Economics Papers*, nel Rapporto conclusivo della Commissione da lui presieduta sulla riforma della tassazione diretta inglese nel 1978; ancora, nella lezione tenuta presso l'Università di Southampton in memoria dell'amico Thomas Marshall, comparsa sul « Journal of Social Policy » nel 1984 e nei suoi scritti su *Agathotopia* del 1989; da ultimo, nel saggio *Full Employment Regained? An Agathotopian Dream* del 1995, che Meade presentò, un mese prima della sua scomparsa, in un Seminario presso l'Institute for fiscal studies di Londra (TOSO, *Reddito di cittadinanza*, cit., pp. 48-49).

⁽⁴⁷⁾ Per una recente e originale reinterpretazione di Meade, tuttavia scettica rispetto alla proposta di un reddito di cittadinanza, si veda N. BELLANCA, *Isocrazia. Le istituzioni dell'eguaglianza*, Roma, Castelvechi, 2016, in part. pp. 7, 41, 43, 47-48, il quale rileva una *ratio* molto diversa tra « dividendo sociale » e « reddito di cittadinanza »: « Mentre il secondo è finanziato dal gettito fiscale, e prima o dopo alimenta il

Il dividendo sociale è sostitutivo dei programmi di spesa per la sicurezza sociale e presenta, nelle argomentazioni di Meade, un duplice vantaggio: « garantisce un livello certo e minimo di reddito, senza generare gli effetti di stigma sociale, tipici della selettività, e si configura come un sistema relativamente semplice da amministrare, dal momento che non richiede alcuna valutazione della condizione economica dei beneficiari » (48).

Sono queste le ragioni per le quali la proposta di dividendo sociale di Meade, che insiste nel collegamento, già istituito da Fourier, fra un *minimum* interpretato come « reddito di base » e la piena espansione della libertà personale, continua tuttora a suscitare interesse negli ambienti che mirano ad una qualche combinazione tra principi liberali e prospettiva socialista (49).

3.2. *La svolta liberista contro il welfare state: Milton Friedman, la Scuola di Chicago e l'imposta negativa.*

Se il dividendo sociale, che nasce nel contesto culturale e politico del keynesismo, è associato ad una tassazione del reddito riformata in senso proporzionale, si apre la possibilità di integrare i due lati del bilancio pubblico: spesa per trasferimenti e prelievo fiscale in unico istituto. Nasce così, entro un paradigma liberale, l'imposta negativa sul reddito, ossia il programma *tax-benefit* integrato per eccellenza, che incorpora in un unico istituto il reddito di cittadinanza e la sua fonte di finanziamento. È ad un altro Premio Nobel per l'Economia (questa volta nel 1976), Milton Friedman (1912-2006), che può essere attribuita la paternità di tale propo-

debito pubblico, il primo è finanziato esclusivamente da una fonte extrafiscale — i proventi del patrimonio pubblico — che viene incrementata nel tempo mediante rendite, profitti, interessi e dividendi. Inoltre il dividendo collettivo nasce dalla socializzazione della proprietà accompagnata a una gestione della Banca centrale e/o dei privati » (p. 49). Per ulteriori rilievi critici al *basic income* (e ai suoi possibili effetti) si veda ivi, p. 54.

(48) TOSO, *Reddito di cittadinanza*, cit., p. 51, il quale opportunamente rileva come sia complesso « predire l'impatto della misura sull'offerta di lavoro e sull'occupazione ».

(49) Per un'interessante ricostruzione della storia e dei diversi significati di 'dividendo sociale', attenta alle loro implicazioni anche in relazione agli scenari contemporanei, si veda VAN TRIER, *Who Framed Social Dividend? A Tale of the Unexpected*, cit.

sta ⁽⁵⁰⁾: essa è teorizzata nel suo *bestseller Capitalismo e libertà* del 1972.

Nelle intenzioni l'imposta negativa avrebbe dovuto sostituire i numerosi istituti assistenziali, in moneta o in natura, del sistema di protezione sociale statunitense e, in una prospettiva di medio periodo, anche il comparto previdenziale.

Tale proposta — che non mancherà di trovare seguaci nell'alveo del liberalismo più marcatamente orientato verso posizioni liberiste (come, in Italia, quelle di Antonio Martino ⁽⁵¹⁾) — viene vista come uno strumento in grado di tutelare il principio della libertà individuale e, al tempo stesso, di incentivare gli individui a liberarsi dal peso opprimente delle burocrazie statali e delle politiche di regolazione pubblica. Sul piano prettamente ideologico-politico, l'ideale perseguito è quello di « fare piazza pulita dell'intricato sistema di *welfare* esistente a favore di un unico programma di spesa non categoriale, ancorché selettivo in base al reddito e alla numerosità familiare, rivolto ai poveri in quanti tali ».

⁽⁵⁰⁾ Come nota Toso, « per la verità, di aliquote d'imposta negative aveva già parlato George Stigler (1911-1991) — anch'egli insignito del Premio Nobel per l'Economia [nel 1982] e figura di spicco, come Friedman, della Scuola economica di Chicago — in un articolo sull'« *American Economic Review* » del 1946, in cui discute di politiche di contrasto alla povertà alternative alla legislazione sul reddito minimo » (Toso, *Reddito di cittadinanza*, cit., p. 57). Il modello dell'imposta negativa in Stigler è tuttavia solo abbozzato e meno radicale, rispetto a quella di Friedman, è la sua visione in materia di politiche redistributive. Sotto questo profilo, la sua prospettiva è più vicina a quella di James Tobin (1918-2002), Premio Nobel nel 1981: egli scrive sull'imposta negativa tra il 1965 e il 1967 non assegnando, tuttavia, ad essa un ruolo sostitutivo delle politiche assistenziali e previdenziali vigenti (cfr. *ivi*, pp. 59-60).

⁽⁵¹⁾ Allievo di Friedman a Chicago, docente di discipline economiche, Martino è stato dal 1988 al 1990 Presidente della « Mont Pelerin Society », l'organizzazione internazionale fondata da Friedrich von Hayek, nonché in seguito esponente politico del centro-destra e parlamentare con importanti incarichi di governo a metà degli anni Novanta e nei primi anni Duemila. Si veda A. MARTINO, *Milton Friedman*, Teramo, Giunti & Lisciani, 1994. Cfr., nella letteratura italiana, A. VILLANI, *Concezioni liberali di giustizia: Milton Friedman*, Milano, I.S.U. Università cattolica, 1998. Più in generale: P. VERNAGLIONE, *Il libertarismo: la teoria, gli autori, le politiche*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2003, pp. 393-402, pp. 512-513.

La formulazione che si rinviene nel capitolo XII di *Capitalismo e libertà* ⁽⁵²⁾ è paradigmatica:

Se l'obiettivo è quello dell'alleviamento della povertà, noi dobbiamo dar vita a un programma inteso per assistere i poveri [...]. Il programma, cioè, dovrebbe essere diretto ad assistere i singoli in quanto tali e non come membri di un dato gruppo professionale o di un dato gruppo di età o di un dato gruppo di livello salariale o di date industrie od organizzazione sindacali. [...] Il congegno che meglio di altri sembra giustificato sotto il profilo puramente tecnico è quello dell'imposta negativa sul reddito. [...] I vantaggi di questo congegno sono evidenti. Si tratta, innanzitutto, di un congegno specificamente inteso alla soluzione del problema della povertà; fornisce l'aiuto nella formula più utile all'individuo, cioè in contanti; ha carattere generale e potrebbe essere sostitutivo della miriade di misure speciali oggi vigenti; rende esplicito il costo sopportato dalla collettività; opera al di fuori del mercato [...].

L'imposta negativa — dal tratto marcatamente individualista e sganciata da ogni vincolo sociale — presenta tratti strutturali propri. Essa è innestata in un sistema economico di mercato che va lasciato libero di sprigionare tutte le sue energie.

Diversamente dal « reddito di cittadinanza », nasce come strumento di sostegno al reddito familiare, non richiede di specificare il reddito-soglia in termini di reddito medio e neppure di eguagliare i tassi di imposta e sussidio. Essa ha poi, tra le altre, la caratteristica intrinseca di « schema integrato spesa-imposta, mentre il reddito di cittadinanza può essere erogato come mero trasferimento a prescindere dal ricorso alla via tributaria ». Tale istituto condivide, d'altra parte, diversi elementi con un'idea di « reddito minimo garantito ». Si rivolge, infatti, ai soggetti con risorse sotto una determinata soglia e in questo senso si configura come una « misura selettiva » e *non* incondizionata e universale. Ha così « lo stesso tasso di andamento di un reddito minimo graduato, il che impone tra l'altro, di compiere le medesime scelte in termini di definizione della soglia, unità di riferimento e andamento del tasso del sussidio richieste dal reddito minimo » ⁽⁵³⁾.

⁽⁵²⁾ Friedman ritornerà sulla sua proposta in almeno tre occasioni: nel 1964, nel 1969 e nel 1980 ispirando proposte che hanno avuto una grande eco politica (cfr. TOSO, *Reddito di cittadinanza*, cit., p. 59).

⁽⁵³⁾ Per queste notazioni si veda GRANAGLIA, BOLZONI, *Il reddito di base*, cit., pp. 45-46, p. 43.

4. *Il 'presente': reddito di cittadinanza vs diritti sociali?*

Al di là delle formulazioni esaminate, riconducibili all'elaborazione di singole figure o, tutt'al più, a ristrette cerchie di intellettuali, è a partire dagli anni Ottanta del Novecento — con la presa d'atto della crisi del modello di Stato sociale keynesiano ⁽⁵⁴⁾ — che l'idea di reddito di cittadinanza è tornata a suscitare un interesse non occasionale e a penetrare con forza crescente nel dibattito pubblico, acquisendo progressivamente la configurazione di una proposta, non solo valida sul piano filosofico, ma anche realizzabile ⁽⁵⁵⁾ e adatta a offrire risposte di inclusione sociale ⁽⁵⁶⁾.

Quello che interessa più da vicino in questa sede riguarda le proposte che ruotano attorno all'idea di un'erogazione monetaria assegnata, secondo alcuni criteri, indipendentemente dal lavoro ⁽⁵⁷⁾: essa viene indicata come risposta alle condizioni di povertà e alle carenze degli assetti di *welfare* e, implicitamente, come possibile strumento per la definizione di un nuovo assetto istituzionale, *oltre lo Stato sociale* ⁽⁵⁸⁾.

A partire dalle tensioni insite nella nozione di cittadinanza —

⁽⁵⁴⁾ Per un inquadramento si veda BACCELLI, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State*, cit., in part., per la messa a fuoco degli elementi di crisi, pp. 79-80 e, per le diverse critiche, pp. 81-82.

⁽⁵⁵⁾ Per questo passaggio in termini di percezione, si veda ad esempio C. DEL BÒ, *Il reddito di cittadinanza tra mito e realtà*, in « Il Mulino », 2013, 63, pp. 790-797.

⁽⁵⁶⁾ Indicativa a questo riguardo è la teorizzazione di un *basic income* anche entro prospettive femministe come quella di Carole Pateman, della quale si possono vedere: *Freedom and Democratization. Why Basic Income is to be Preferred to Basic Capital*, in *The Ethics of Stakeholding*, edited by K. Dowding, J. De Wispelaere, S. White, Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2003, pp. 130-148; *Another Way Forward: Welfare, Social Reproduction, and a Basic Income*, in *Welfare Reform and Political Theory*, edited by L.M. Mead, C. Beem, New York, Russell Sage Foundation, 2005, pp. 34-64; *Why Republicanism*, in « Basic Income Studies. An International Journal of Basic Income Research », 2 (2008), 2, pp. 1-6 (all'interno di un fascicolo dedicato a « Basic Income and the Republican Legacy » e curato da David Casassas); *Democrazia, diritti umani e basic income nell'era globale*, in *Reddito per tutti*, cit., pp. 258-263.

⁽⁵⁷⁾ TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa*, cit., pp. 12-13, 206-214.

⁽⁵⁸⁾ Riprendo qui le considerazioni svolte in Th. CASADEI, *Diritti sociali e "processo de-costituente"*, in « Ragion pratica », 47 (2016), pp. 541-552 (all'interno di una sezione monografica dedicata a *Diritti sociali veri diritti?*).

di complessa definizione in un'epoca storica di grandi migrazioni ⁽⁵⁹⁾ — e soprattutto dalla crisi del paradigma lavoristico, sono diverse le proposte sviluppate, connesse, apparentemente, a prospettive ideologiche anche molto lontane tra loro ⁽⁶⁰⁾: auspicando il superamento del potenziale conflitto tra retribuzione e reddito garantito si punta, in ogni caso, alla garanzia di un « minimo vitale », di un « diritto all'esistenza » o, più comprensivamente, ad un « reddito di cittadinanza », che rimanda poi alle due fondamentali tipologie che sono state richiamate sin dall'inizio di questo contributo e che sovente sono sovrapposte senza particolare attenzione, come si è osservato, ai profili definitivi: il « reddito di base » (*basic income*) e il « reddito minimo garantito » ⁽⁶¹⁾.

4.1. *Dal « Collectif Fourier » al paradosso del surfista di Malibù: le argomentazioni di Philippe Van Parijs.*

La ripresa più recente del dibattito sul reddito di cittadinanza risale al lavoro di un gruppo di studiosi belgi (sociologi, economisti,

⁽⁵⁹⁾ Sotto questo profilo, appare rilevante lo sforzo sistematico compiuto da Patricia MINDUS: *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze, Firenze University Press, 2014 (a cui si rimanda anche per l'ampia letteratura recente in materia di *citizenship studies*).

⁽⁶⁰⁾ Sullo stato del più recente dibattito si vedano l'interessante dossier dell'OFCE — Observatoire français des conjonctures économiques, *Revenu universel. L'état du débat*, coordonné par G. Allègre-H. Sterdyniak, OCFE ebook, 2017: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/ebook/ebook_10-03-2017.pdf; e la sezione monografica, a cura di G. Pisani, E. Leonardi, contenuta in « Etica e Politica », 1 (2017): http://www2.units.it/etica/2017_1/EP_2017_1.pdf.

⁽⁶¹⁾ Più in specifico, circa gli argomenti addotti a sostegno del reddito di base, oltre al volume di Tripodina (in part. pp. 37-52), si vedano: L. COCCOLI, *Filosofia e reddito di base. Tentativi di giustificazione*, in « Progetto lavoro », 14 (2012), pp. 31-33 (il quale individua tre diverse giustificazioni teoriche del *basic income*: quella « liberale », quella « post-operaista », quella « femminista »); R. TARGETTI LENTI, *Reddito di cittadinanza e minimo vitale*, in « Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze », 2 (2000), pp. 205-239 (il quale indica come motivazioni filosofico-politiche quella « comunitaria », quella « egitaria », quella « libertaria »). Per una serie di motivazioni normative, imperniata sul principio dell'eguaglianza, si veda N. RIVA, *Egalitarismi. Concezioni contemporanee della giustizia*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 102-113. Per una disamina delle argomentazioni *pro* e *contra* si veda, da ultimo, GRANAGLIA-BOLZONI, *Il reddito di base*, cit., pp. 157-179.

filosofi) che nel 1984, partecipando ad un concorso dedicato a *Il posto del lavoro nell'avvenire*, definisce le coordinate teoriche entro cui verranno poi sviluppate le argomentazioni a sostegno del *basic income*, tra le quali spicca la proposta di Van Parijs ⁽⁶²⁾.

Nell'opera che organizza sistematicamente queste elaborazioni, *Real Freedom for All* (1995), l'intelligente belga intraprende la ricerca dei principi-guida di una società i cui membri possano dirsi effettivamente liberi ⁽⁶³⁾.

Il mezzo indicato da Van Parijs è appunto l'*Universal Basic Income*, un *reddito di base universale*, erogato regolarmente da un governo a ogni membro adulto della comunità; *monetario*, non in beni e servizi ⁽⁶⁴⁾, ma convertibile in ciascuno di essi, secondo quanto ogni soggetto ritiene di aver bisogno per sé; *indipendente* dalle condizioni reddituali di partenza, ovvero *incondizionato*, non riservato solo ai cittadini, ma esteso a tutti i residenti stabili, secondo il più alto livello sostenibile dalla società ⁽⁶⁵⁾.

Secondo Van Parijs, esso ha peculiari caratteristiche in quanto viene corrisposto: *a)* agli individui e non alle famiglie; *b)* a prescindere da qualunque reddito proveniente da altre fonti (lo potrebbero dunque ricevere anche le persone più ricche in assoluto); *c)* a prescindere da ogni prestazione lavorativa passata o presente, o dalla volontà (dell'assegnatario) di accettare un lavoro qualora questo gli venga offerto ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶²⁾ Cfr. TOSO, *Reddito di cittadinanza*, cit., p. 45.

⁽⁶³⁾ Cfr. Ph. VAN PARIJS, *Real Freedom for All: What (if Anything) can Justify Capitalism?*, Oxford, Clarendon, 1995, p. 25; *Éthique économique et sociale*, C. Arnsperger, Ph. Van Parijs (edd.), Paris, La Découverte, 2003. Il co-fondatore della rete mondiale BIEN Van Parijs e il suo ex studente e ora collaboratore Yannick Vanderborght hanno dato alle stampe una nuova pubblicazione ribadendo le tesi elaborate già a metà degli anni ottanta del Novecento: *Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2017.

⁽⁶⁴⁾ Considerato il valore universale dell'istruzione e della tutela della salute, Van Parijs ritiene che una parte del reddito di base si possa attribuire in forma di *voucher* destinati a finanziare questi servizi.

⁽⁶⁵⁾ « Uno è realmente libero, in opposizione a chi è formalmente libero, nella misura in cui possiede i mezzi, non soltanto il diritto, di fare qualunque cosa può voler fare » (VAN PARIJS, *Real freedom for All*, cit., pp. 26-27).

⁽⁶⁶⁾ VAN PARIJS, *Competing Justifications of Basic Income*, cit. In altri termini, il *basic income* è una dotazione di risorse erogata dallo Stato in forma continuativa a

L'articolata proposta di Van Parijs, che richiama per alcuni versi l'ispirazione fourieriana, e sulla quale il lavoro di ricerca continua presso l'Università Cattolica di Lovanio, rappresenta un importante tentativo di portare il discorso su temi nodali della realtà sociale ed economica contemporanea, e in particolare di declinare i problemi della tutela della libertà personale con un funzionamento della società che consenta un amplissimo pluralismo nella scelta degli stili di vita.

Fourier — come si è visto — attraverso il *minimum* instaura un rapporto diretto del soggetto con il lavoro; la sua erogazione poi ha senso soltanto all'interno di un sistema strutturale coerente, come quello dell'*Association* dove il *travail* è *attrayant*, fatto spontaneamente, per piacere e passione, sostenuto da un'antropologia che scongiura di per sé l'eventuale volontà di fuga dal lavoro, e dove il diritto al lavoro converge a escludere discriminazioni; nella sua concezione ottimistica è prevista, inoltre, una prospettiva di crescita economica con una produzione almeno quadruplicata di ricchezza cui attingere risorse per il *minimum*.

Van Parijs non teme di spingersi oltre: entro il suo orizzonte, il diritto all'esistenza si esprime nei termini di diritto alle condizioni necessarie per « fare cosa si potrebbe voler fare » ⁽⁶⁷⁾ e l'esito potrebbe essere anche, paradossalmente, quello di fare per la vita intera surf a Malibù ⁽⁶⁸⁾, ovvero di vivere nella sola dimensione del tempo libero (dal lavoro e dalle sue fatiche). Il surfista, a prescindere dal fatto che occupi il suo tempo sulle spiagge di Malibù, ha il pieno

ciascun membro a pieno titolo della società, *senza condizioni* (Id., *Real Freedom for All*, cit., p. 35, corsivo mio).

⁽⁶⁷⁾ VAN PARIJS, *Real Freedom for All*, cit., p. 23.

⁽⁶⁸⁾ La difesa dei surfisti si trova in Ph. VAN PARIJS, *Why Surfers Should be Fed. The Liberal Case for an Unconditional Basic Income*, in « Philosophy and Public Affairs », 20 (1991), pp. 101-131, e confuta, al di là di molte affinità nella critica al *welfare state*, le posizioni di John Rawls: di quest'ultimo, al riguardo, si veda *The Priority of Right and Ideas of the Good* (1988), in *Collected Papers*, edited by S. Freeman, Cambridge, Harvard University Press, 1999, pp. 449-472, in particolare p. 455 (trad. it. *La priorità del giusto e idee del bene*, in *Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001, pp. 204-233, in particolare p. 211) e in J. RAWLS, *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 1993, pp. 181-182 (trad. it. *Liberalismo politico*, Milano, Edizioni di Comunità, 1994, p. 334).

diritto alla sua porzione di denaro e, sotto questo profilo, l'elemento discrezionale dell'incondizionalità è portato alle sue conclusioni più estreme e radicali così come definitivamente scomponibile è il nesso tra reddito e lavoro, ossia tra reddito e dimensione esistenziale del lavoro.

4.2. *Anthony B. Atkinson e la proposta di un basic income parziale: il reddito di partecipazione.*

Se, da un lato, tante correnti di pensiero, nonché tanti Premi Nobel per l'Economia, di orientamento diverso, convergono sulla proposta del reddito di cittadinanza o su schemi analoghi (stante la pluralità di espressioni adottate, la molteplicità dei modi di intenderlo, nonché le diverse intenzionalità politiche che lo accompagnano), dall'altro, diverse sono anche le ragioni che ne ostacolano l'introduzione all'interno degli Stati o l'adozione, addirittura, su scala sovra-nazionale. Le principali possono essere ricondotte a due ambiti: uno di natura economico-finanziaria, per cui l'introduzione del *basic income* implica un problema di costi per il bilancio pubblico e quindi elevate aliquote di imposta necessarie per la sua copertura (a meno di smantellare, come propongono i liberisti più conseguenti, ogni struttura connessa ai servizi sociali); l'altro di natura etica, per cui l'introduzione del *basic income* implica una radicale messa in discussione dell'etica del lavoro e della centralità del lavoro in relazione alla sfera della cittadinanza.

Per far fronte a queste contestazioni sono state via via avanzate, da parte degli studiosi sensibili all'universalismo della proposta ma anche ai profili etici e finanziari sollevati, alcune ipotesi di *basic income* per così dire 'parziale' che cercano di contemperare i vantaggi di uno schema non selettivo accettando però un compromesso sul piano dell'incondizionalità. Una delle formulazioni più articolate in tal senso è rappresentata dal 'reddito di partecipazione' elaborato a metà degli anni novanta da un allievo di Mead: Anthony B. Atkinson (1944-2017) ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁹⁾ Presidente della Royal Economic Society, della Econometric Society, della European Economic Association e della International Economic Association, Atkinson è stato a lungo docente di Economia Politica all'Università di Cambridge. Tra le sue

Già in una lezione magistrale, tenuta significativamente in occasione della Conferenza internazionale che celebrava i cinquanta anni del Rapporto Beveridge, nel 1992, Atkinson propose una visione del reddito di cittadinanza non alternativa ma *complementare* alle forme di sostegno esistenti, imperniate sulla logica dei diritti sociali ⁽⁷⁰⁾.

Tale proposta preserva il carattere universalistico e individuale del reddito di base, condizionandolo però ad un principio di partecipazione al mercato del lavoro, inteso in senso molto ampio: lavoratore dipendente o autonomo, disoccupato che cerca lavoro, lavoratore che per limiti d'età va in pensione, inabile al lavoro, chi è coinvolto in programmi di formazione, chi svolge lavoro di cura; infine — questo l'aspetto innovativo della proposta — chi è impegnato nei mondi del volontariato. Il concetto di lavoro sotteso a questo 'reddito di base attivo' (*active basic income*) — che comunque Atkinson preferisce chiamare 'reddito di partecipazione' (*participation income*) — è da intendersi anche nel senso del lavoro non pagato. Ad essere escluso è, d'altro canto, il « surfista di Malibù ». L'argomentazione dell'economista inglese cerca così di risolvere l'obiezione etica al *basic income* rinviando ad un'idea di reciprocità e di cittadinanza attiva.

Il progetto di Atkinson — che nei primi anni novanta suscitò interesse anche nel gruppo dirigente del Partito laburista guidato da John Smith prima dell'avvento di Tony Blair e dell'avvio di una nuova fase, ispirata da principi riconducibili al neoliberismo, del Labour Party — non è privo di aspetti controversi: la proposta, attraente, di includere il lavoro volontario fra le occupazioni che valgano ai fini della partecipazione, ad esempio, presenta una difficoltà di definizione e di verifica di questa forma di attivismo ma anche un impatto rilevante sul versante delle remunerazioni di chi

opere più note: *Per un nuovo Welfare state: la proposta reddito minimo/imposta unica*, introduzione di N. Rossi, Roma-Bari, Laterza, 1998, e *Disuguaglianza. Che cosa si può fare?*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015. Per un'esposizione delle tesi di Atkinson, a cui mi appoggio in questa parte della trattazione si vedano, nuovamente: TOSO, *Reddito di cittadinanza*, cit., pp. 62-68; GRANAGLIA-BOLZONI, *Il reddito di base*, cit., pp. 47-48, 188.

⁽⁷⁰⁾ La proposta è stata poi ampiamente illustrata nell'articolo *The Case for a Participation Income*, in « The Political Quarterly », 1996, 1, pp. 67-70.

svolge sul mercato lavori simili a quelli svolti a titolo volontario (si pensi al lavoro e ai servizi di cura) ⁽⁷¹⁾.

4.3. *'Ridare linfa' ai diritti sociali.*

Nel contesto contemporaneo, rispetto ad una visione sociale e istituzionale che riconosca e valorizzi i diritti sociali nell'arena dei poteri pubblici, secondo una consolidata tradizione costituzionalistica, sembra essersi affermata la prevalenza di una visione che tende ad 'oscurare' e 'rimuovere' la portata sociale dei diritti e delle relazioni, nonché il vincolo sociale che sta alla base della cittadinanza. Ciò implica il concepire i rapporti come scambi privatistici tra individui 'puri' nell'arena del mercato, nazionale e internazionale ⁽⁷²⁾, ma anche nelle nuove arene cittadine, ove la competizione tra assetti e servizi privati si fa strada a scapito dei servizi pubblici locali.

Da questo punto di vista, appare inscalfibile la colonizzazione di dimensioni della politica, così come della soggettività, da parte dell'economia di mercato, che è, prima di ogni altra cosa, una specifica modalità di creazione e organizzazione del mondo e delle condotte di vita. A tale colonizzazione non pare essere immune la logica che sottende le varie proposte di reddito di cittadinanza, diverse tra loro ma — *tutte* — accomunate da una matrice monetaria e, in fondo, da una medesima implicazione: la neutralizzazione politica delle soggettività collettive, a cominciare da quelle di lavoratori e lavoratrici.

(71) Cfr., su questo punto, GRANAGLIA-BOLZONI, *Il reddito di base*, cit., pp. 188-189.

(72) Per una proposta sul reddito di cittadinanza su scala nazionale ed europea si veda G. BRONZINI, *Il reddito di cittadinanza*, cit. Nella stessa direzione si muove la proposta del Comitato scientifico del Bin-Italia, *Per un reddito minimo garantito europeo*, 23 marzo 2017: <http://www.bin-italia.org/un-reddito-minimo-garantito-europeo/>. Cfr., per una panoramica, G. BUSILACCHI, *Welfare e diritto al reddito. Le politiche di reddito minimo nell'Europa a 27*, Milano, FrancoAngeli, 2013. Su scala globale: *Basic Income Worldwide: Horizons of Reform*, edited by C. Pateman, M.C. Murray, Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2012. Da ultimo si possono vedere anche A. STERN, W. KRAVITZ, *Raising the Floor. How a Universal Basic Income Can Renew Our Economy and Rebuild the American Dream*, New York, Public Affairs, 2016; G. STANDING, *Basic Income: and how We Can Make it Happen*, London, Penguin, 2017.

Sotto questo profilo, continuare ad interrogarsi sullo statuto concettuale dei diritti sociali, rilanciarne le finalità e l'efficacia, anche in uno scenario sovranazionale e globale, rappresenta la tensione ad un'ideale di organizzazione delle istituzioni — certamente più esigente delle proposte del *basic income* — imperniato sulle cause dell'insicurezza sociale e volto, come ha molto efficacemente indicato Robert Castel ⁽⁷³⁾, sia a riconfigurare le protezioni sociali sia a rendere sicuro il lavoro e le sue condizioni ⁽⁷⁴⁾. Interrogarsi sui beni e sui servizi *pubblici*, sulle forme della cittadinanza *sociale* — in un'ottica non individualistica e privatistica — contribuisce a riattivare una visione della protezione — e della solidarietà collettiva — intesa come « condizione basilare affinché tutti possano continuare ad appartenere ad una società di simili » ⁽⁷⁵⁾.

Ciò significa, anche, non rinunciare ad interrogarsi su azioni che possano incidere sullo stato delle politiche per l'occupazione, sulle forme e le modalità di produzione del lavoro, nonché sulle forme di accesso ai mondi del lavoro, sulla regolazione della più complessiva struttura dei mercati: si pensi, solo per fare qualche esempio, alla rete dei servizi pubblici per l'impiego e ai programmi della *Youth Guarantee*.

In una situazione come quella odierna, « ove la nuova *lex mercatoria* è assunta a *Grundnorm* internazionale » e il predominio dell'*homo oeconomicus* costituisce una delle cause fondamentali dell'« assedio » alla democrazia ⁽⁷⁶⁾, quel che può fare la differenza è una « restaurazione del ruolo di governo della sfera pubblica e della sua separazione dalla sfera privata contro le tendenze pervasive della seconda rispetto alla prima » ⁽⁷⁷⁾.

Ciò pare possibile riaffermando il primato costituzionale e politico dei diritti sociali ovvero il loro potenziale non solo assistenziale ma anche partecipativo e, più in generale, emancipativo, nel

⁽⁷³⁾ R. CASTEL, *L'insicurezza sociale. Che cosa significa essere protetti* (2003), Torino, Einaudi, 2004, pp. 72-92.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. J.L. REY, *El derecho al trabajo y el ingreso básico. ¿Cómo garantizar el derecho al trabajo?*, Madrid, Dykinson, 2007.

⁽⁷⁵⁾ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 84-85.

⁽⁷⁶⁾ M. LALATTA COSTERBOSA, *La democrazia assediata*, Roma, DeriveApprodi, 2014, pp. 88-99.

⁽⁷⁷⁾ FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., vol. II, p. 583.

segno — giuridicamente garantito e concretamente agito — dell'autonomia di ogni soggetto e dell'autonomia collettiva (con riferimento anche al diritto del lavoro). Questa via implica lo sforzo di occuparsi non solo della povertà individuale e della sua eventuale prevenzione o, come in genere avviene, delle forme per alleviarla, ma anche del contrasto alle dinamiche strutturali che creano povertà, vulnerabilità, emarginazione, esclusione e assenza complessiva di opportunità ⁽⁷⁸⁾.

Le diverse proposte di reddito di cittadinanza come erogazione monetaria non pongono in discussione, in alcun modo, le strutture economiche e sociali vigenti e di fatto rischiano di prefigurare dei palliativi — in genere realizzati, si pensi anche al caso italiano, in via sperimentale, su scala territoriale ridotta, e comunque sulla base di vincoli selettivi e, soprattutto, controversi (al pari degli equivoci terminologici) ⁽⁷⁹⁾ — mentre vengono smantellate le forme

⁽⁷⁸⁾ È in questa direzione che si muovono, per esempio, le argomentazioni contenute in *Combattere la povertà. Lavoro non assistenza*, a cura di R. Bellofiore, L. Pennacchi, Roma, Ediesse, 2014.

⁽⁷⁹⁾ Sul caso italiano, oltre ai testi citati di Toso e di Granaglia, si vedano: S. LIETO, D. MONE, *Il reddito di cittadinanza. Per un contributo sull'effettività dei diritti sociali*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2004, pp. 88, 93; E. VIVALDI, A. GUALDANI, *Il minimo vitale tra tentativi di attuazione e prospettive future*, in « Diritto e società », 2014, 1, pp. 115-151. Cfr., da ultimo e per un riferimento all'attualità politica, C. DEL BÒ, M. RICCIARDI, *Che cos'è davvero il reddito di cittadinanza*, in « Il Mulino », 17 febbraio 2017: http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3798; R. CARLINI, *Il reddito di cittadinanza*, in « Rocca », 15 marzo 2017. In data 9 marzo 2017 il Senato ha approvato l'introduzione del 'reddito di inclusione sociale' (Reis): <http://www.redditoinclusione.it/cose-il-reis/>. Per una presentazione della proposta: C. GORI *et al.*, *Il reddito d'inclusione sociale (REIS): la proposta dell'Alleanza contro la povertà in Italia*, Bologna, il Mulino, 2016. La misura è articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali. Per la componente economica, è previsto un limite di durata, con possibilità di rinnovo, subordinato alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato. Si tratta di una misura che erogherà circa 400 euro al mese su base familiare, poco più di cento euro a persona, e che non arriva a coprire tutti i cittadini in condizioni di povertà assoluta: dei quasi cinque milioni ne ha diritto più o meno il 30%. Il provvedimento è finanziato con 1,6 miliardi di euro: I beneficiari del 'reddito di inclusione' dovranno essere inseriti in progetti personalizzati predisposti da « un'équipe multidisciplinare » per svolgere lavori che si presumono socialmente utili in cambio del beneficio economico. Tale misura, in realtà, pare

di concreta tutela connesse ai diritti sociali e ai pubblici servizi, ovvero il cuore pulsante dello Stato sociale come chiave di legittimazione dello Stato contemporaneo.

In questi casi ciò che pare passare in secondo piano, o addirittura essere eluso, è il *vincolo sociale* che sta alla base della condivisione dello spazio pubblico democratico, quel che di fatto consente, mediante la concezione dei diritti (indivisibili e interdipendenti) come sistema alla base dello Stato sociale, di attivare un insieme di « strumenti contro la vulnerabilità » ⁽⁸⁰⁾, contro la povertà e l'esclusione. Le proposte che si muovono sul piano della redistribuzione monetaria, più che fornire effettiva tutela e garanzia per i diversi bisogni ⁽⁸¹⁾, paiono assecondare le logiche mercantili dell'*ideologia* liberista e neo-liberale ⁽⁸²⁾, e riportare le 'lancette della storia' a prima dello Stato sociale, con tutte quel che ne consegue in termini di condizioni materiali ed esistenziali delle persone.

costituire solo « una rimodulazione di strumenti già esistenti, non un welfare più inclusivo ma solo uno spostamento di risorse da una platea all'altra. Appare del tutto evidente l'impossibilità di configurarla come un reddito di base, essendo gli stanziamenti assolutamente insufficienti persino a coprire l'intera platea di persone in condizioni di povertà assoluta, e dunque, a maggior ragione, quelle in povertà relativa, compresi disoccupati, inoccupati, *neet* e *working poors* » (così la relatrice di minoranza Nunzia Catalfo nella sua relazione in Commissione Lavoro).

⁽⁸⁰⁾ F.J. ANSUÁTEGUI ROIG, *Rivendicando i diritti sociali*, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 43.

⁽⁸¹⁾ Per una disamina dei limiti della proposta del *basic income*, inteso come risposta alternativa al sistema dei diritti e dei servizi sociali, nonché per alcune argomentazioni a supporto di una rinnovata visione dello Stato sociale mi permetto di rinviare a CASADEI, *I diritti sociali. Un profilo filosofico-giuridico*, cit., pp. 71-85.

⁽⁸²⁾ Cfr. G. PECES-BARBA, *Diritti sociali: origini e concetto* (2000), in ID., *Etica pubblica e diritti fondamentali*, a cura di M. Zezza, con un prologo di M.G. Losano, Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 145-163, in part. pp. 149-150.